



NEWS

Dallo Studio Amato di Roma, 28 agosto 2020

Sintesi disposizioni Decreto Agosto 5 di 6

L'atteso decreto legge 14 agosto 2020, n. 104.

L'attesa pubblicazione ha atteso il giorno precedente la festività estiva ed è stato promulgato con alcune modifiche rispetto alle note circolate, proponiamo una rapida sintesi delle disposizioni.

ARTICOLO 74 – Incremento fondo acquisto autoveicoli a basse emissioni

Ampliata la platea dei contribuenti e le disponibilità per l'acquisto di autoveicoli a basse emissioni di Co2 g/Km, le tabelle del contributo ottenibile sono state così modificate:

la tabella con veicolo rottamato

Co2 g/Km	DI 34/2020	DL 14 agosto 2020, n. 104
0-20	2.000	2.000
21-60	2.000	2.000
61-90	1.500	1.750
91-110	Zero	1.500

la tabella senza veicolo rottamato

Co2 g/Km	DI 34/2020	DL 14 agosto 2020, n. 104
0-20	1.000	1.000
21-60	1.000	1.000
61-90	750	1.000
91-110	Zero	750

ARTICOLO 76 - Sospensione termini scadenza titoli di credito

Il **DL 23/2020 all'articolo 11** aveva, tra l'altro, sospeso l'efficacia di ogni titolo esecutivo scadente dal **9 marzo al 31 agosto 2020** per il medesimo periodo, il decreto interviene specificando quanto segue.

Confermata la sospensione sino al 31 agosto 2020, la sospensione opera a favore dei debitori e obbligati in via di regresso o garanzia, salva la facoltà di rinunciarvi espressamente.

Gli assegni portati all'incasso, non sono protestabili fino al termine della sospensione, le penali previste si applicano in misura dimezzata se il traente entro sessanta giorni (*ovvero entro il 30 ottobre*) effettua il pagamento dell'assegno, degli interessi e delle eventuali spese di protesto.

ARTICOLO 78 – Esenzioni dall'imposta municipale propria per i settori del turismo e dello spettacolo

A causa degli effetti del COVID-19 **non è dovuta la seconda rata dell'IMU** per:

immobili adibiti a stabilimenti balneari marittimi, lacuali e fluviali, nonché immobili degli stabilimenti termali;

immobili rientranti nella categoria catastale D/2 e relative pertinenze, immobili degli agriturismi, dei villaggi turistici, degli ostelli della gioventù, dei rifugi di montagna, delle colonie marine e montane, degli affittacamere per brevi soggiorni, delle case e appartamenti per vacanze, dei bed & breakfast, dei residence e dei campeggi, **a condizione che i relativi proprietari siano anche gestori delle attività ivi esercitate;**

immobili rientranti nella categoria catastale D in uso da parte di imprese esercenti attività di allestimenti di strutture espositive nell'ambito di eventi fieristici o manifestazioni;

immobili rientranti nella categoria catastale D/3 destinati a spettacoli cinematografici, teatri e sale per concerti e spettacoli, **a condizione che i relativi proprietari siano anche gestori delle attività ivi esercitate;**

immobili destinati a discoteche, sale da ballo, night-club e simili, **a condizione che i relativi proprietari siano anche gestori delle attività ivi esercitate.**

Per questi l'IMU **non è dovuta per gli anni 2021 e 2022.**

ARTICOLO 79 - Ulteriori agevolazioni per il settore turistico e termale

Il credito di imposta per la riqualificazione e il miglioramento delle strutture ricettive turistico-alberghiere, comprese le attività agrituristiche è riconosciuto, **nella misura del 65 per cento**, per i due periodi di imposta successivi a quello in corso alla data del 31 dicembre 2019. Il credito di imposta di cui al primo periodo è utilizzabile esclusivamente in compensazione, per il secondo periodo non si applica la ripartizione in quote annuali.

ARTICOLO 81 - Credito d'imposta per investimenti pubblicitari nello sport

Imprese, lavoratori autonomi ed enti non commerciali che effettuano investimenti in campagne pubblicitarie, *di importo complessivo non inferiore a 10.000 euro*, **incluse le sponsorizzazioni**, nei confronti di leghe o società professionistiche e società e associazioni dilettantistiche iscritte nel registro CONI è riconosciuto:

un contributo sotto forma di credito d'imposta

pari al 50% degli investimenti

effettuati dal 1° luglio 2020 al 31 dicembre 2020

Utilizzabile esclusivamente in compensazione

Lo stesso nel limite complessivo di 90 milioni di euro che costituiscono tetto di spesa. Nel caso di insufficienza delle risorse si procede alla ripartizione tra i beneficiari proporzionalmente.

Escluse da questa disposizione le sponsorizzazioni ai soggetti che aderiscono al regime forfettario previsto dalla L 398/1991, mentre l'investimento deve essere rivolto a soggetti, che svolgano attività sportiva giovanile, con ricavi prodotti in Italia almeno pari a 200.000 euro e fino a 15 milioni di euro.

Il corrispettivo sostenuto per tali spese costituisce, per il soggetto erogante, spesa di pubblicità, volta alla promozione dell'immagine, dei prodotti o servizi del soggetto erogante mediante una specifica attività della controparte.

I successivi articoli riguardano:

- Misure per i Campionati Mondiali di sci alpino Cortina 2021 (art. 82),
- Misure urgenti per potenziare il servizio civile universale (art. 83),
- Disposizioni in materia di autotrasporto (art. 84),
- Misure compensative per il trasporto di passeggeri con autobus non soggetti a obblighi di servizio pubblico, nonché in materia di trasporto aereo di linea di passeggeri (art. 85),
- Misure in materia di trasporto passeggeri su strada (art. 86),
- Misure urgenti per il trasporto aereo (art. 87),
- Decontribuzione cabotaggio crociere (art. 88),
- Istituzione di un fondo per la compensazione dei danni subiti dal settore del trasporto marittimo (art. 89),
- Servizio taxi e servizio di noleggio con conducente (art. 90),
- Internazionalizzazione degli enti fieristici e delle start-up innovative (art. 91),
- Disposizioni per l'adempimento di impegni internazionali (art. 92),
- Disposizioni in materia di porti (art. 93),
- Disposizioni in materia di infrastrutture autostradali (art. 94),
- Misure per la salvaguardia di Venezia e della sua laguna e istituzione dell'Autorità per la laguna di Venezia (art. 95),
- Rifinanziamenti e semplificazioni per il settore dell'editoria (art. 96).

